

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PIETRO MOLINARO  
IL 29 SETTEMBRE 2020

***Modifica dell'articolo 23 della  
legge regionale 12/10/2012, n° 45***

**Relazione descrittiva**

La legge oggetto di modifica disciplina la “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Con la proposta di legge si intende consentire la modifica dei piani di coltura per sostituire le specie esotiche introdotte con le specie autoctone già presenti nell’area.

Negli anni l’intervento pubblico relativo alle sistemazioni idraulico-forestali in Calabria, nelle zone di pianura e collina, in aree in occupazione, ha introdotto specie arboree non autoctone, come ad esempio l’eucalipto, spesso a contatto: con aree vocate ad una arboricoltura autoctona di eccellenza, a volte rappresentanti un unicum in Italia e in Europa come ad esempio il cedro e il bergamotto.

La contiguità delle aree in occupazione, rimboschite con l’intervento pubblico, con le aree a coltura pregiata costituisce una barriera fisica alla espansione, nella stessa area vocata, della coltura pregiata presente ed un forte limite alla produzione di questa.

Da qui l’esigenza, nel momento in cui si procede alla restituzione dei terreni occupati, con il piano di coltura e conservazione, di consentire, ai legittimi proprietari o aventi causa, la sostituzione delle specie introdotte con l’intervento pubblico con le specie di eccellenza presenti nell’area vocata.

Inoltre poiché trattasi quasi sempre di terreni a giacitura pianeggiante la semplice sostituzione della specie arborea non inficia la stabilità idrogeologica dei terreni.

Il comma 5 dell’art. 23 della legge 45/2012 auspica per le specie esotiche la loro graduale sostituzione. Con la presente modifica si integra il comma 5 nel senso che a istanza dell’interessato il piano di coltura e conservazione preveda la possibilità di sostituire la specie introdotta con quelle autoctone già presenti nell’area.

Per l’esplicitazione degli effetti della proposta di legge si riporta il confronto tra il testo dell’art. 23 vigente e quello contenente l’integrazione proposta.

| Legge regionale 12/10/2012 n° 45<br>Art. 23<br>(Trasformazione e conversione del bosco)<br><br><b>TESTO VIGENTE</b> | Legge regionale 12/10/2012 n° 45<br>Art. 23<br>(Trasformazione e conversione del bosco)<br><br><b>TESTO MODIFICATO PER EFFETTO<br/>DELLA PDL</b> |
|---|--|
| 1. La Regione applica la disciplina del   | 1. La Regione applica la disciplina del  |

|   |   |
|---|---|
| <p>vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal r.d. 3267/1923 e dall'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 227/2001.</p> <p>2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.</p> <p>3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.</p> <p>4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:</p> <p>a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;</p> <p>b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socioeconomica significativa.</p> <p>5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione.</p> | <p>vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal r.d. 3267/1923 e dall'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 227/2001.</p> <p>2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.</p> <p>3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.</p> <p>4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:</p> <p>a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;</p> <p>b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socioeconomica significativa.</p> <p>5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione. <i>Il Piano di coltura e conservazione di cui al successivo art. 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una</i></p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.</p> <p>7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto. È altresì vietata la ceduzione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.</p> | <p><i>arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione.</i></p> <p>6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.</p> <p>7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto. È altresì vietata la ceduzione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.</p> |
|--|---|

## Relazione tecnico-finanziaria

Il presente intervento normativo si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge regionale: ***“Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 12/10/2012, n° 45”***

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari

| <b>Articolo</b> | <b>Descrizione spese</b> | <b>Tipologia<br/>I o C</b> | <b>Carattere Temporale<br/>A o P</b> | <b>Importo</b> |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| //              | //                       | //                         | //                                   | //             |

#### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

#### Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

## Testo della proposta di legge regionale

### ***Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 12/10/2012, n° 45***

#### **Art. 1**

*(Integrazione del comma 5 dell'art 23, della legge regionale 12/10/2012, n° 45)*

1. Al termine del comma 5 dell'art. 23, della legge regionale 12/10/2012, n. 45, dopo la parola “sostituzione”, sono aggiunti i seguenti periodi:

*“Il Piano di coltura e conservazione di cui al successivo art. 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione.”*

#### **Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 29 settembre 2020

Firma

